

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRO, DEIDDA, GALANTINO, RAMPPELLI, BUCALO, RIZZETTO, LUCASELLI, BALDINI, ROTELLI, LUCA DE CARLO, MASCHIO, FRASSINETTI, TRANCASSINI, MONTARULI, SILVESTRONI, VARCHI, BUTTI, BELLUCCI, CIABURRO

Disposizioni in materia di assistenza veterinaria gratuita, cura e sostentamento degli animali dell'Amministrazione della difesa non più idonei al servizio

Presentata il 21 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità cinofila è un'unità importante e prestigiosa all'interno della Forza armata.

Il Gruppo cinofilo dell'Esercito nasce il 1° luglio 2002 a Grosseto, nell'ambito del Centro militare veterinario. È un reparto a livello di battaglione, unico nel suo genere, dotato di un proprio comando ed organizzato in maniera specifica per poter garantire sia l'allevamento dei cani e l'addestramento dei binomi uomo-cane nelle differenti specializzazioni, sia l'approntamento e l'impiego di assetti cinofili.

I nuclei cinofili vengono prioritariamente impiegati a favore dei contingenti militari all'estero, ma, all'occorrenza, possono essere impiegati nel territorio nazio-

nale con compiti di sorveglianza di obiettivi strategici per il Paese, di ricerca di armi e munizioni e di « bonifica » di aree e di infrastrutture. Essi, inoltre, svolgono un allenamento ed un addestramento costanti, che privilegiano tutte le attività finalizzate a rafforzare il legame affettivo ed i sentimenti di fiducia reciproca, di intesa e di affiatamento tra il cane e il conducente con annesso « *training on job* », una sorta di tirocinio.

Durante la loro vita operativa, infatti, tra il conduttore e il cane si sviluppa una ineludibile relazione empatica, quasi sempre affettiva, ed è proprio questa relazione che consente di esaltare le capacità opera-

tive dell'unità cinofila utili a conseguire l'obiettivo con maggiore efficacia.

Proprio per questo indissolubile binomio, che va ben oltre l'orario di lavoro, nella maggior parte dei casi questi autentici eroi a quattro zampe, alla fine del servizio, vengono adottati dal personale militare e dagli stessi conduttori, con i quali sul campo si è creato un rapporto speciale, ma che sono a quel punto costretti a sobbarcarsi tutte le spese, sottraendo al bilancio familiare una quota consistente di denaro per la copertura di cure mediche, assistenza veterinaria e quant'altro.

La soluzione alternativa è l'adozione esterna o, nella peggiore delle ipotesi, la soppressione dell'animale.

Finché il cane dell'unità cinofila è operativo, cioè fino agli otto anni di età, viene considerato un militare a tutti gli effetti, con i relativi diritti e doveri. Gli vengono garantiti le visite mediche e il cibo ed è anche oggetto di riconoscimenti ufficiali, al pari di un militare in armi. Dopo «cala il sipario».

Hanno salvato vite umane, fiutato droga, individuato esplosivi, ordigni o magari mine in territori di guerra; poi, dopo anni di onorato servizio, arriva il momento di dire addio alla vita operativa da «cane con le stellette».

Accogliendo con entusiasmo l'iniziativa lanciata dal consiglio intermedio di rappresentanza del Comando logistico dell'Esercito, la presente proposta di legge è volta proprio a garantire ai cani «in pensione» adottati dal personale militare l'assistenza veterinaria a carico del servizio veterinario militare e una degna sepoltura, nonché la concessione di contributi annuali per le attività di cura e di sostentamento dell'animale.

A questi amici speciali a quattro zampe, dal passato particolarmente coraggioso, devono essere riconosciuti pari dignità e pari diritti sia durante il loro periodo di «servizio» che dopo, quando la loro vita è meno esposta, meno soggetta alle luci della ribalta, perché anche questa parte della vita è degna di essere vissuta.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria veterinaria gratuita e cremazione)

1. Agli animali dell'Amministrazione della difesa dichiarati non più idonei al servizio ai sensi dell'articolo 534 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e affidati a personale militare, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria gratuita a carico del servizio veterinario militare o dei medici veterinari civili convenzionati.

2. Gli organi del servizio veterinario militare o i medici veterinari civili convenzionati provvedono, altresì, alla cremazione degli animali di cui al comma 1.

Art. 2.

(Contributi)

1. L'Amministrazione della difesa concede contributi annui, nel limite massimo di 5.000 euro, al personale militare per le spese sostenute nello svolgimento delle attività di cura e di sostentamento degli animali di cui all'articolo 1.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Fondo per la tutela degli animali dell'Amministrazione della difesa non più idonei al servizio)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito il Fondo per la tutela degli animali dell'Amministrazione della difesa non più idonei al servizio, con

una dotazione di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della medesima legge.

